

**ACCORDO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Il giorno 3 luglio 2014 in Roma, presso la sede di FISASCAT-CISL

**TRA**

**FIRE GROUP S.p.a.:** nella persona del legale rappresentante Sergio Bommarito;

*da un lato*

**E**

la **FISASCAT CISL** nazionale, rappresentata da Mario Piovesan;

La **FILCAMS CGIL** nazionale, rappresentata da Danilo Lelli;

La **UILTUCS UIL** nazionale, rappresentata da Gabriele Fiorino;

*dall'altro*

**Premesso che**

- FIRE GROUP S.p.A. occupa n. 50 dipendenti e n. 2 collaboratori a progetto distribuiti in n. 2 unità produttive dislocate su Messina e Milano;
- si avverte l'esigenza di predisporre ed installare impianti di videosorveglianza;
- la disciplina della videosorveglianza va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di lavoro ed il connesso utilizzo di tecnologie;
- alcune disposizioni di settore fatte salve dal Codice Privacy prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - PARTE GENERALE**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ARTICOLO 3 - VIDEOSORVEGLIANZA**

Al solo fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, Fire Group è legittimata ad installare presso la propria sede di via Bonsignore 1, Messina, un impianto di videosorveglianza mediante telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 della Legge n. 300/1970.

Le parti concordano le seguenti modalità di gestione e funzionamento dell'impianto:

1. le riprese video avranno esclusivamente la finalità sopra indicata e non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività dei lavoratori;
2. le immagini raccolte non saranno diffuse né comunicate ad alcuno e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e, in ogni caso, non oltre le 24 ore;




3. le aree e i locali aziendali sottoposti a videosorveglianza sono quelli indicati nelle planimetrie allegate, dalle quali risulta il punto di installazione di ciascuna telecamera ed il relativo angolo visuale di ripresa;
4. le riprese video riguarderanno i luoghi in cui si svolge l'attività produttiva ed i luoghi in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale sopra indicati;
5. le singole telecamere saranno segnalate da un apposito cartello conforme alle disposizioni del Garante della Privacy;
6. tutto il personale sarà informato della installazione dell'impianto di videosorveglianza mediante apposita "informativa" scritta resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy);
7. Fire si impegnerà a rispettare pienamente quanto stabilito:
  - dal Garante per la privacy nel suo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" dell' 8.4.2010, con particolare riguardo al punto 4.1, relativo alla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro, e dichiara altresì la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la privacy;
  - dall'art.4 della legge n. 300/70 e della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/03, posta a tutela della privacy del personale dipendente

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 3 luglio 2014

Per FIRE GROUP S.p.A.  
Sergio Bonmarito




FISASCAT CISL

Mario Piovesan



FILCAMS CGIL

Danilo Lelli



UILTUCS

Gabriele Fiorino

